



Città di Grosseto

SVILUPPO AMBIENTALE

Ordinanza Sindacale N.

2

Data di registrazione

03/11/2025

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL VIRUS CHIKUNGUNYA TRASMESSO DALLA ZANZARA TIGRE (AE. ALBOPICTUS)

IL SINDACO

VISTA la proposta del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL - Igiene Pubblica e Nutrizione;

CONSIDERATO che in data 03.11.2025 è stato notificato un caso importato confermato di Chikungunya, malattia tipica delle aree tropicali trasmessa dalla zanzara tigre e di fastidioso sviluppo sintomatologico;

CONSIDERATO che il malato ha soggiornato nel territorio del Comune di Grosseto;

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre;

CONSIDERATO che a titolo precauzionale per la tutela della salute pubblica risulta comunque necessario abbassare rapidamente la densità della zanzara tigre nelle zone dove il malato ha soggiornato al fine di ridurre ulteriormente il remoto rischio di innesco di una trasmissione autoctona di arbovirus;

CONSIDERATO al riguardo che l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie consiste nella massima riduzione possibile della popolazione di zanzara tigre e che pertanto è necessario rafforzare la lotta all'insetto medesimo, agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti adulticidi e larvicidi in area pubblica e privata;

VISTE le indicazioni impartite dal Ministero della Salute con l'ultimo "Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle Arbovirus" con riferimento a quelle trasmesse da zanzare invasive (*Aedes* sp.) come virus Chikungunya e le responsabilità a carico delle Amministrazioni Comunali;

VISTE le indicazioni impartite dalla Regione Toscana attraverso lo specifico piano di sorveglianza delle arbovirus che dispone l'effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali a carico della Pubblica Amministrazione in un'area definita ed individuata da operatori del Dipartimento della Prevenzione delle Aziende USL dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio;

RILEVATO che l'area di intervento comprende 1) via Orcagna, segmento compreso tra il civico 116 e via Marsiliana; 2) segmento che parte dal civico 116 di via Orcagna direzione Sud fino alla fine transitabile, 3) segmento tra via Marsiliana direzione Sud sino all'intersezione con via Palazzoli • zona adibita a cantiere edile prospiciente al civico 13 di via Marsiliana situata a destra tra via Marsiliana e via Palazzoli (Immobiliare Vichi); • siepi campo baseball "Simone Scarpelli" e zona esterna spogliatoi;

CONSIDERATO che devono essere eseguiti trattamenti adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai in aree pubbliche e private (porta-porta);

RILEVATA la necessità di collaborazioni da parte dei privati per l'accesso alle pertinenze esterne di loro competenza (cortili, piazzali, giardini, terrazze ecc.);

VISTA la necessità di avviare tempestivamente gli interventi di controllo del vettore sia su area pubblica che privata;

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833;

VISTA l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTA l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – R.D. 27.7.1934, n.1265 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 50 del TUEL;

DISPONE:

1. **la disinfestazione** dell'area interessata con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi, sia su suolo pubblico che nelle proprietà private;
2. **la ricerca e l'eliminazione** dei focolai larvali peri-domestici con ispezioni "porta a porta" delle abitazioni comprese nell'area segnalata;
3. che il presente provvedimento **è valido fino alla conclusione dei trattamenti** e che questi, in caso di variazioni climatiche (es. pioggia), saranno rinviati al primo giorno utile.

ORDINA

a) a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nelle aree specificate in narrativa, di:

1. **permettere l'accesso** degli addetti alla disinfestazione per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area esterna privata (cortili, piazzali, giardini, terrazze ecc.);
2. **di attenersi** a quanto indicato dagli addetti all'attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che si riformino.

b) alla Direzione Sanitaria dell'Ospedale Misericordia di Grosseto la disinfestazione delle proprie pertinenze (aree verdi, piazzali, parcheggi, ecc.) tramite interventi sia adulticidi che larvicidi, nonché la ricerca e l'eliminazione dei focolai larvali.

c) agli apicoltori presenti nel raggio di 300 metri dalla zona di trattamento:

- De Ioanni Armando, via Perazzetta
- Azzaro Gianni, Via Dogana 36
- Minozzi Paolo, Loc. Vignaccio Via Orcagna
- Amerighi Claudio, Via Orcagna 126
- Dhaskali Blerta, Via Orcagna SNC

di adottare precauzioni opportune in materia di tutela dell'apicoltura durante i trattamenti.

Precauzioni da adottare durante il trattamento:

- restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
- tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
- considerato che per effetto deriva i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli si raccomanda prima del trattamento, di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le

piante con teli di plastica.

In seguito al trattamento si raccomanda di:

- ☐ rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell'uso;
- ☐ procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento;

• in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

Nel caso in cui gli accertamenti di laboratorio diano esito negativo i trattamenti di disinfestazione saranno sospesi.

AVVERTE

- che, **in caso di inadempimento di quanto sopra ordinato** ai destinatari del provvedimento, con effetto immediato:

1. fa carico ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale al riguardo;
2. si procederà ai sensi di legge con l'applicazione delle sanzioni amministrative da € 25,00= ad € 500,00= da parte degli organi di vigilanza, secondo quanto disposto dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali, ai sensi di cui all'art. 650 c.p., che espressamente dispone *“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206”*.

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale.

Il Sindaco

Il Sindaco
ANTONFRANCESCO VIVARELLI COLONNA /
ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)